COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 21/11/2023

FATTO

1. Con riferimento a un rapporto di cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 4.5.2020 (TAN 5,06%), la ricorrente provvedeva (nell'anno 2023) all'estinzione anticipata, in corrispondenza della rata n. 29 (su 108 previste).

2. All'esito della chiusura anticipata del rapporto e della retrocessione degli oneri, la ricorrente lamentava la mancata restituzione, *pro rata temporis*, di quanto dalla stessa versato a titolo di *spese di istruttoria ed oneri fiscali* (euro 569,89, su un totale di euro 816,00) e di *commissioni di intermediazione* (euro 471,22, su un totale di euro 644,20), per un totale complessivo di euro 1.069,11.

3. Chiedeva, quindi, all'intermediario il rimborso dei costi in questione, ricevendo però riscontro negativo, proponendo, conseguentemente, il ricorso introduttivo della presente

procedura (nel quale ribadiva quanto già richiesto e domandava, altresì, gli interessi dalla data dell'estinzione).

4. Ha resistito l'intermediario, asserendo:
- la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, alla luce della giurisprudenza UE successiva alla c.d. Lexitor (il riferimento è a Corte giust. sent. *Unicredit/Bank Austria* C-555/21); e
- il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso dei costi di intermediazione, in quanto versati a terzi;
chiedendo quindi il rigetto del ricorso (o, in via subordinata, la decurtazione, da quanto ritenuto dovuto, delle somme già rimborsate, per come in atti documentato).

DIRITTO

5. Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

6. Preliminarmente, rileva il Collegio che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'intermediario resistente non risulta fondata.
Invero, secondo un orientamento condiviso dai Collegi territoriali, al quale questo Collegio intende dare continuità, deve tenersi conto, in proposito, del principio espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 6816 del 27 marzo 2018: la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-*sexies* del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è l'*accipiens* del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato.
Non può dunque contestarsi la legittimazione passiva dell'intermediario.

7. Nel merito, poi, occorre considerare che l'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art 125-*sexies* TUB prevedendo, per i contratti stipulati *successivamente* all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati *antecedentemente* alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sennonchè, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia".

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

8. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "sostegni-*bis*").

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: "*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"; e che "*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

9. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni *bis*", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

10. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato, premesso che le spese per l'imposta di bollo non sono soggette a rimborso, va rilevato che:
- le *spese di istruttoria* hanno certamente natura *up front*, risultando che le attività remunerate da tale voce di costo sono circoscritte alla fase preliminare alla concessione del prestito;
- la natura delle spese relative alle commissioni di intermediazione deve essere valutata tenendo conto del contenuto delle attività remunerate: nel caso di specie, per come nettamente emerge dalla documentazione in atti, le predette commissioni coprivano le provvigioni dirette alla rete di vendita esterna per lo svolgimento di attività preliminari finalizzate esclusivamente alla conclusione del contratto, con la conseguenza che le stesse devono senz'altro intendersi aventi natura di spese *up front*.

11. Ne deriva che la somma da restituire da parte dell'intermediario resistente, calcolata in applicazione dei criteri già seguiti dal consolidato orientamento ABF, tenendo conto di quanto appena precisato, è la seguente:

rate complessive	108	rate scadute	29	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	79	TAN	5,06%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	55,77%						
Spese di istruttoria				800,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	446,16 €		446,16 €
Commissioni di intermediazione				644,20 €	Up front	*Curva degli interessi*	359,27 €		359,27 €
			Totale						805,43 €

12. In ragione di quanto fin qui considerato, quindi, deriva che, in parziale accoglimento della domanda (diversa essendo la somma riconosciuta dal Collegio rispetto a quella, maggiore, reclamata dalla ricorrente), l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma di euro 805.43, oltre interessi dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 805,43, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI